



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 115 Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto intercomunale di Pieve e Cinte Tesino.
Conferimento all'ingegnere Paolo Bombasaro con studio a Pergine Valsugana dell'incarico di progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase progettuale.
Codice Cig: X520FA0D60

Il giorno **undici** del mese di **luglio 2014** ad ore **9.15** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Bruno Nervo**
3. **Tullio Gecele**

Sono assenti i Signori: Buffa Stefania e Prati Eric.

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto intercomunale di Pieve e Cinte Tesino.

Conferimento all'ingegnere Paolo Bombasaro con studio a Pergine Valsugana dell'incarico di progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase progettuale.

Codice Cig: X520FA0D60

la Giunta Comunale

con nota della Comunità di Valle Valsugana e Tesino n. 8793 di prot. del 15 aprile 2013 è stata data comunicazione a codesto Comune dell'ammissione a finanziamento a valere sul budget territoriale del Fondo Unico Territoriale dell'intervento denominato "Completamento dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto in gestione associata tra i Comuni di Pieve Tesino e Cinte Tesino"; l'importo ammesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari ad euro 1.603.447,48 per un contributo di euro 1.443.102,73 (90% della spesa ammessa);

la concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla legge e dall'approvazione in linea tecnica del progetto a livello definitivo da parte dell'organo competente;

il tecnico comunale ha provveduto ad ottenere e/o aggiornare tutti i pareri e autorizzazioni richiesti dalla legge;

con deliberazione n° 47 di data 28 aprile 2014 veniva approvato il progetto definitivo, redatto dall'ing. Bombasaro Paolo, che prevede una spesa complessiva di euro 1.783.286,00, di cui euro 1.284.424,45 per lavori ed euro 498.861,55 per somme a disposizione, così come evidenziato nel quadro economico di seguito riportato:

TOTALE LAVORI Compresi oneri della sicurezza di euro	1.284.424,45
31.327,42	
SOMME A DISPOSIZIONE	
TELECONTROLLO E SUPERVISIONE	50.000,00
ACCANTONAMENTI PER ESPROPRI	7.000,00
IMPREVISTI	128.442,45
IVA LAVORI (10%)	141.286,69
SPESE TECNICHE	128.442,45
CNPAIA	5.137,70
IVA SPESE TECNICHE	38.551,83
ARROTONDAMENTO	0,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	498.861,55
TOTALE GENERALE	1.783.286,00

con nota datata 3 giugno 2014 protocollata al n° 2775 di data 4 giugno 2014 la Comunità Valsugana e Tesino comunicava la concessione del contributo di € 1.443.102,73 pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile;

per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase progettuale è stato chiesto preventivo all'ing. Paolo Bombasaro con studio a Pergine Valsugana, già progettista del preliminare e definitivo;

visto il preventivo dell'ing. Paolo Bombasaro che evidenzia una spesa di euro 25.520,58 più oneri previdenziali e fiscali, per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto in gestione associata tra i Comuni di Pieve e Cinte Tesino;

accertato che non vi è sovrapposizione di incarichi ovvero non sussistono altri rapporti di lavoro, con particolare riferimento ad incarichi di progettazione tra questa Amministrazione comunale e la sopraccitata Professionista secondo quanto disposto dall'art. 20 comma 5) L.P. 26/93.

accertato che complessivamente le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc.) sono al di sotto del limite di applicabilità della normativa europea;

visti:

- il preventivo di parcella prot. 3079 di data 17 giugno 2014 dell'ing. Paolo Bombasaro che quantifica il compenso richiesto in Euro 25.520,58 più contr. Integr. 4% ed IVA al 22%;
- la proposta di convenzione contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione.

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;
con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. di affidare all'ing. Paolo Bombasaro con studio a Pergine Valsugana l'incarico della redazione del progetto esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto in gestione associata tra i Comuni di Pieve e Cinte Tesino verso un corrispettivo di € 32.380,51 di cui € 1.020,82 per contributo integrativo (4%) ed € 5.839,11 per IVA (22%);
2. di dare atto che :
 - il fine e l'oggetto del contratto sono rappresentati, rispettivamente, dalla redazione del progetto esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto in gestione associata tra i Comuni di Pieve e Cinte Tesino, intervento descritto in premessa, e dal conferimento dei relativi incarichi, verso il corrispettivo richiesto;
 - le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione allegato, che si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, con la sottoscrizione della convenzione approvata al precedente punto;
 - la scelta dei contraenti viene effettuata nel rispetto del disposto di cui all'art. 24 del Regolamento di attuazione della L.P.26/1993, mediante affidamento diretto al Professionista come sopra individuato;
3. di autorizzare il legale Rappresentante del Comune di Pieve Tesino alla sottoscrizione della relativa convenzione, redatta sulla base dello schema come sopra approvato;
4. di imputare la spesa conseguente pari ad Euro 32.380,51 al capitolo 3486 intervento 20904001 del bilancio dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.79 del DPR. 01 febbraio 2005 n.3/L in considerazione dei ridotti tempi di affidamento dei lavori;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto in gestione associata tra i comuni di Pieve e Cinte Tesino.

Tra i Signori:

1) **GECELE LIVIO MARIO** che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale 00249810227, nella sua qualità di **Sindaco**, ai sensi dell'art.18, comma 12 del vigente Statuto.

2) ing. **PAOLO BOMBASARO** nato a _____ il _____ con studio tecnico in _____ via _____ codice fiscale _____, iscritto al n. 761 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento;

Il Rappresentante del Comune di Pieve Tesino è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data _____, esecutiva ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

ART. 1**(Oggetto dell'incarico)**

1. Il **Comune di Pieve Tesino**, di seguito denominato semplicemente "Comune", affida al Professionista ing. _____, di seguito denominato semplicemente "Professionista", che accetta, il seguente incarico:

progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase progettuale, dei lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto in gestione associata tra i comuni di Pieve e Cinte Tesino.

2. Sono escluse dall'incarico oggetto della presente convenzione le seguenti prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie:

a) tipi di frazionamento;

b) indagini penetrometriche e perizia geologica;

3. L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, nonché il **preventivo di parcella del Professionista che viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera "A"** e della quale forma parte integrante, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Comune.

4. Eventuali variazioni in più o in meno, rispetto al costo originario dell'opera, saranno oggetto di apposita autorizzazione del Sindaco, previa richiesta motivata del Professionista.

5. Eventuali variazioni del costo complessivo dell'opera oggetto di progettazione, determinate da disposizioni normative e che non incidano sul costo dei lavori, non comportano modifiche alla presente convenzione.

ART. 2**(Ulteriori obblighi del Professionista relativi alla progettazione)**

1. Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi della Amministrazione aggiudicatrice e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura della Amministrazione aggiudicatrice.

2. Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione di cui all'art. 1 (uno).

3. Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

4. Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o

integrazioni che il Responsabile del procedimento intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Dirigente del Servizio di merito e finalizzate, a giudizio dello stesso Dirigente, a perfezionare il progetto secondo le esigenze della Amministrazione aggiudicatrice ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

5. Il Professionista si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Responsabile del procedimento, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati nella convenzione, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.

6. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 3 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Dirigente del Servizio di merito e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Amministrazione aggiudicatrice e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione.

Rimane salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

7. Il Professionista, qualora non venga incaricato anche della direzione lavori, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Dirigente del Servizio di merito o dal Direttore dei lavori, senza che questo comporti alcun onere per la Amministrazione aggiudicatrice. Per le varianti progettuali si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m..

ART. 3

(Obblighi del Professionista relativi al coordinamento della sicurezza)

1. Il Professionista durante la progettazione dell'opera dovrà redigere il piano di sicurezza e di

coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 nonché predisporre il fascicolo come stabilito da detto Decreto, secondo le indicazioni fornite da questa Amministrazione.

2. Nell'esecuzione del progetto della sicurezza e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere il

coordinatore si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela stabiliti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

3. L'elaborato progettuale per la sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, fermo restando che la responsabilità delle prestazioni effettuate rimarrà in capo al Professionista. Lo sviluppo degli elaborati dovrà essere comparato all'intervento oggetto della prestazione.

ART. 4

(Divieto di sovrapposizione degli incarichi)

1. L'incarico oggetto della convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste della Amministrazione aggiudicatrice e previa dichiarazione in tal senso del Dirigente del Servizio di merito.

ART. 5

(Attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico)

1. Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dalla convenzione, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della convenzione medesima. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati

prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della convenzione.

ART. 6

(Ritardata approvazione del progetto)

1. Qualora l'approvazione definitiva da parte del Dirigente del Servizio di merito del progetto non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, la Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà al Professionista un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale previsto in convenzione. Qualora il ritardo nell'adozione della determinazione del Dirigente del Servizio di merito di approvazione del progetto non dipenda da fatti imputabili alla Amministrazione aggiudicatrice, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati consegnati dal Professionista, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso alla Amministrazione aggiudicatrice con le modifiche suggerite dai competenti Organi della Amministrazione aggiudicatrice e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dalla Amministrazione aggiudicatrice entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Dirigente del Servizio di merito.

ART. 7

(Modalità di pagamento)

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Amministrazione aggiudicatrice della fattura emessa dal Professionista o Studio o Società presso cui il Professionista è domiciliato.
2. Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria della Amministrazione aggiudicatrice, presentando la fattura vistata dal Dirigente del Servizio di merito. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico della Amministrazione aggiudicatrice.
3. Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali deve, in ogni caso, essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio di merito al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e comunque non prima, ove necessario un atto aggiuntivo, della stipulazione dello stesso atto aggiuntivo.
4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Dirigente del Servizio di merito.

ART. 8

(Varianti progettuali)

1. La Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, secondo il disposto dell'art. 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m..
2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Dirigente del Servizio di merito con sua determinazione e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale.
3. Il corrispettivo dovuto dalla Amministrazione aggiudicatrice al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.
4. Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Amministrazione aggiudicatrice e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione.

Rimane salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 9

(Lotti e stralci)

1. Qualora la Amministrazione aggiudicatrice, con nota del Dirigente del Servizio di merito, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali. In tal caso al Professionista spetta un compenso suppletivo determinato sulla base del prezziario di cui all'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici.

ART. 10

(Recesso unilaterale della Amministrazione aggiudicatrice)

1. Nel caso in cui l'incarico riguardi congiuntamente più fasi di progettazione, la Amministrazione aggiudicatrice, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con determinazione del Dirigente del Servizio di merito, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico oggetto della convenzione, recedendo dalla stessa. Il recesso della Amministrazione aggiudicatrice, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni.

ART. 11

(Risoluzione per inadempimento)

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Dirigente del Servizio di merito ovvero qualora la penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati progettuali, raggiunga l'ammontare complessivo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero, qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti Organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

2. Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.

Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dalla Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12

(Disponibilità del progetto)

1. Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione

aggiudicatrice, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo

giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione committente ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 13

(Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito ed il Professionista.

2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Amministrazione aggiudicatrice, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 14

(Termini di consegna)

1. Il progetto **esecutivo**, come definito dall'art. 17 della predetta L.P. 26/1993 e s.m., completo e corredato degli elaborati progettuali previsti dall'allegato C) del richiamato D.P.G.P. 11.05.2012, n°9-84/Leg., deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero _____ **esemplari e 1 copia su supporto informatico** entro il _____, **compatibilmente con le autorizzazioni dei diversi organi competenti.**

2. Il progetto **esecutivo e piano di sicurezza in fase progettuale**, come definito dall'art. 17 della predetta L.P. 26/1993 e s.m., completo e corredato degli elaborati progettuali previsti dall'allegato C) del richiamato D.P.G.P. 11.05.2012, n°9-84/Leg., deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero **2 esemplari e 1 copia su supporto informatico** entro _____ **dalla comunicazione del Comune di avvenuta concessione del contributo.**

3. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di **€ 50,00=** somma che sarà trattenuta direttamente dal compenso spettante al Professionista stesso. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.

4. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione e quelli per l'ottenimento di pareri o nullaosta, non saranno computati nei tempi utili per l'espletamento dell'incarico.

5. Con formale atto del Sindaco e previa richiesta motivata del Professionista, da presentarsi in tempi precedenti le rispettive scadenze, potrà essere concesso, per una sola volta, un adeguato periodo di proroga.

ART. 15

(Rinvio)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli architetti.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Pieve Tesino,

Il Professionista
ing.

Il Sindaco
Livio Mario Gecele

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 15.07.2014, n. 255 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 15.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva;

inviata ai Capigruppo consiliari in data 15.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo